

REGOLAMENTO DEI “WARRANT DEA 2024-2027”

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

“**Aumento di Capitale Warrant**”: indica l'aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, come deliberato dalla Deliberazione di Emissione.

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie dell'Emittente, come *infra* definito, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” indica le massime n. 623.200 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A..

“**Collocamento Privato**” indica il collocamento delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente con deliberazione del 29 aprile 2024, finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

“**Data di Inizio delle Negoziazioni**” indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su Euronext Growth Milan.

“**Deliberazione di Emissione**” indica la deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società, in sede notarile, di emissione dei Warrant del 13 giugno 2024 e la correlata deliberazione esecutiva del consiglio di amministrazione della Società del 26 giugno 2024.

“**Emittente**” indica Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., con sede legale in Osimo (AN), Via Guazzatore n. 159, codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche n. 02605800420, R.E.A. n. AN - 200978.

“**Euronext Growth Milan**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

“**Intermediario**” indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

“**Periodi di Esercizio**” indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.

"**Prezzi di Esercizio**" indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'Articolo 6 del presente Regolamento.

"**Prezzo di Offerta**": indica il prezzo di offerta delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio della operazione di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan, determinato dall'organo amministrativo della Società in data 26 giugno 2024, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2024, in Euro 8,00, comprensivo di sovrapprezzo.

"**Prezzo del Primo Periodo di Esercizio**" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 30%, ossia Euro 10,40.

"**Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio**" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 40%, ossia Euro 11,20.

"**Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio**" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 50%, ossia Euro 12.

"**Primo Periodo di Esercizio**" indica il periodo ricompreso tra il 2 giugno e il 30 giugno 2025 compresi.

"**Regolamento**" indica il presente Regolamento dei Warrant DEA 2024-2027.

"**Secondo Periodo di Esercizio**" indica il periodo ricompreso tra il 1 giugno 2026 e il 30 giugno 2026 compresi.

"**Termine di Scadenza**" indica il 30 giugno 2027.

"**Terzo Periodo di Esercizio**" indica il periodo ricompreso tra il 1 giugno e il 30 giugno 2027 compresi.

"**Warrant**" indica i *warrant* al portatore, deliberati dall'Assemblea di Emissione, denominati "Warrant DEA 2024-2027", oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento, n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 5 (cinque) Warrant posseduti.

2. Emissione dei Warrant

Conformemente a quanto deliberato dalla Deliberazione di Emissione, saranno emessi n. 998.000 Warrant da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azione, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto o acquistato le Azioni nell'ambito del Collocamento Privato, ivi incluse quelle in "*sovra-allocazione*", negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle Azioni a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 5 (cinque) Warrant presentati per

l'esercizio ("**Rapporto di esercizio**").

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni 5 (cinque) Warrant presentati per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza perderanno automaticamente e definitivamente validità.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio (o Periodo di Esercizio Addizionale, ove applicabile) saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio (o Periodo di Esercizio Addizionale, ove applicabile).

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'Euronext Growth Milan o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo Articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 (quindici) e 60 (sessanta) Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante i quali ai portatori dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto

tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del successivo paragrafo del presente Articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza ad operazioni straordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il Rapporto di esercizio sarà rettificato al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento. In particolare, qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
 - **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per Azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in

base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;

- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di dividendi straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le componenti straordinarie delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica come addizionali rispetto al dividendo derivante dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il Rapporto di esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant*. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per poter partecipare all'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

- (d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9. Termini di Scadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Quotazione

L'Emittente richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto avrà il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ove abbia dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è determinato ai sensi di Statuto.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla assemblea dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, e fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà in qualunque momento apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e applicabile all'Emittente e a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) tenere conto delle eventuali raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità, giudiziarie, di controllo o di vigilanza e/o di Borsa Italiana S.p.A.; e/o (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.